



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 11 DEL 28/01/2022)

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TARI 2022 - PROPOSTA AL CONSIGLIO

L'anno **2022** il giorno **28** del mese di **gennaio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **10:55** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Assente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale

su proposta dell'Assessore al bilancio e programmazione;

premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 1, commi da 641 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

dato atto che il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato;

rilevato che le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-*quater* al D.Lgs. n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-*quinquies* al D.Lgs. n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del DPR 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera b-*sexies*) dello stesso D.Lgs. 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani;

richiamato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 29/09/2020;

visti:

- il comma 16 dell'articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*



COMUNE DI ORISTANO

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

dato atto che Il Ministero dell'Interno con Decreto 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali (G.U. n. 309 del 30/12/2021);

considerato necessario, oltre che opportuno, modificare il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti allo scopo di:

- a) adeguarsi alle modifiche legislative elencate in premessa;
- b) garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducendo miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante una disciplina finalizzata a consentire un più agevole applicazione della tassa;
- c) disciplinare:
 - le modalità di esercizio della facoltà in capo alle utenze non domestiche:
 - di avvalersi di un operatore privato per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - di rientrare nel servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale;
 - le modalità di erogazione e fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, stabilendo, per ragioni di tutela igienico-ambientale, il quantitativo massimo di ciascun conferimento per contenere il rischio di un aumento incontrollato dei rifiuti conferibili e individuando, tramite il gestore



COMUNE DI ORISTANO

pubblico del servizio e il competente ufficio dell'ente, adeguate misure organizzative, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006;

- d) continuare a vietare l'inserimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari, considerandoli "speciali" così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 226 del citato D. Lgs 152/2006;

visto il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, con le modifiche e integrazioni che riguardano gli articoli del precedente regolamento, cassando l'art. 16 e lasciando invariati gli art. 10,25,26,27,28,29,30 e 31;

ritenuto, pertanto, di procedere con l'adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e diritto;

eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel documento unico di programmazione 2021/2023;

visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;

con votazione unanime palese

delibera

1. di proporre al Consiglio comunale di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
 - a) di approvare il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
 - b) di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2022;
 - c) di disporre che l'ufficio competente provveda a:
 - inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
 - pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, la presente deliberazione e il testo del regolamento.
2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO